



**TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE**

**RITO COLLEGIALE
AULA BUNKER 1 - MI0035**

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a Latere
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a Latere
DOTT. FABIO DE PASQUALE	Pubblico Ministero
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG. PIERPAOLO NUTRICATI	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 33

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 09/09/2020

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020204302025

Esito: RINVIO AL 21/09/2020 00:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONCLUSIONI DELLE PARTI.....	4
Arringa della Parte Civile, Avv. Lucia.....	4
Arringa della Parte Civile, Avv. Lucia.....	18

TRIBUNALE DI MILANO

VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGIALE

Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.

Udienza del 09/09/2020

DOTT. MARCO TREMOLADA

Presidente

DOTT. MAURO GALLINA

Giudice a latere

DOTT. ALBERTO CARBONI

Giudice a latere

DOTT. FABIO DE PASQUALE

Pubblico Ministero

DOTT. SERGIO SPADARO

Pubblico Ministero

DOTT. GIOVANNI DECARO

Cancelliere

SIG. PIERPAOLO NUTRICATI

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 9.30.

PRESIDENTE - Prima di dare la parola alla Parte Civile faccio presente che La7 ha chiesto di introdurre un cameraman, un giornalista, per effettuare le riprese dell'udienza odierna. La rete televisiva La7. Quindi dando per scontato l'interesse pubblico al processo, sentiamo invece poi... bisogna vedere se arrivano, perché devono comunicare i nominativi, cosa che ancora non hanno fatto, quindi poi non so se arriveranno, comunque se dovessero arrivare ritengo che le riprese possano essere autorizzate, però dobbiamo raccogliere il consenso delle Parti che vogliono essere riprese. Vediamo se qualcuno accetta di essere ripreso oppure non vuole essere ripreso, in quel caso riprenderanno solo l'aula e chi vuole essere ripreso. Facciamo chi non vuole essere ripreso. Avvocato De Castiglione non vuole essere ripreso. Qualcun altro? Va bene. Non so, è presente qualche giornalista di La7? No. Allo stato non è... vabbè, se dovessero arrivare magari li avvisate di non riprendere l'Avvocato De Castiglione. Ecco, prima ancora un'altra cosa organizzativa, così adesso siamo sicuri che ci siamo

tutti. Rispetto al programma che avevamo dato, cioè delle udienze 21, 30 e poi tutti i mercoledì di ottobre, dobbiamo invece... cancelliamo il mercoledì 7 ottobre perché il Tribunale ha altri processi a palazzo, e poi volevamo dire che per novembre, invece per quanto riguarda i mercoledì di novembre il Tribunale prevede di fare una pausa quantomeno di 15 giorni, se non di tre settimane, per metabolizzare, perché abbiamo visto il tempo che ci ha occupato anche durante le ferie per metabolizzare le conclusioni, elaborarle, lavoro che non riusciamo... se no non riusciamo a mantenere il passo. Quindi avremo bisogno a novembre, tra l'altro coincide col fatto che non abbiamo la disponibilità dell'aula questa, quindi i mercoledì di novembre, almeno i primi tre, due sicuri o tre, ce li riserviamo per il Tribunale per metabolizzare le conclusioni che raccogliamo tra settembre e ottobre. Questo come ordine di idee, poi vediamo come si sviluppa la discussione. 21 e 30 confermati. 21, se non ci sono diversi accordi, concluderà l'Avvocato Staniscia per Armanna, e il 30 poi, se non ci sono accordi, si comincia e concluderà l'Avvocato De Castiglione per Scaroni. E poi ottobre, dal 14, proseguiranno gli interventi secondo l'ordine del decreto, salvo diversi accordi, mentre novembre sicuramente non... i primi tre mercoledì non facciamo udienza. A questo punto darei la parola alla Parte Civile per le conclusioni. Come avevo detto al Pubblico Ministero, ovviamente lascio libera la Parte di interrompere quando ritiene, quando è stanca, o quando chiedere pause e tutto quanto.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Arringa della Parte Civile, Avv. Lucia

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Grazie Presidente. Le chiedo intanto autorizzazione a non tenere la mascherina, se possibile, come...

PRESIDENTE - Per il Tribunale non c'è problema, bisogna raccogliere anche il consenso di tutte le altre Parti perché questa è una questione che riguarda... non è giuridica ma riguarda la salute di tutti. C'è qualcuno contrario, lo dica, altrimenti se nessuno è contrario è autorizzato. È autorizzato da tutti, non dal Tribunale.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Grazie Presidente, signori Giudici, quindi intervengo per la Parte Civile Repubblica Federale della Nigeria, e dico subito che cercherò di contenere il mio intervento il più possibile, anche perché vorrei programmaticamente enunciare che il mio argomentare sarà essenzialmente basato su documenti, sui documenti naturalmente presenti nel fascicolo del dibattimento. Essenzialmente sui documenti

bancari e societari acquisiti con le rogatorie internazionali; sulle e-mail, prevalentemente le e-mail di Shell, ma anche qualcuna di Eni; mentre farò veramente pochi riferimenti a dichiarazioni testimoniali, qualche Teste di Eni e di Shell, e quindi io credo che questo processo si possa, dal mio punto di vista, sintetizzare con questa prova che è una prova, diciamo, per un verso documentale, e questi documenti poi consentiranno anche di arrivare a una prova logica, perché certamente per parte del mio argomentare dovrò utilizzare una prova di tipo logico-indiziaria. Comincio col dire che naturalmente questo è il processo ai corruttori, perché naturalmente la norma incriminatrice nel nostro codice prevede la punibilità per i corruttori, oltre che per evidenti ragioni di non ingerenza nella sovranità, ma anche perché l'interesse protetto dalla norma è, come sappiamo, com'è noto, di ben più ampio respiro. Detto questo però tengo a sottolineare come dal punto di vista della Repubblica della Nigeria ci sia un interesse spiccato per questo procedimento, la Repubblica della Nigeria si è costituita Parte Civile, ha collaborato con l'autorità italiana da un punto di vista rogatorio, assistenza rogatoriale, e soprattutto in Nigeria esiste l'omologo di questo procedimento, è in corso l'omologo di questo procedimento dal punto di vista dei Pubblici Ufficiali corrotti. La Parte Civile, sia pure ai fini semplicemente del fatto storico, ha, con una produzione nel corso del dibattimento, documentato una incolpazione, una *charge*, ma anche il Testimone, l'investigatore dell'EFCC, *lead investigator* Ahmed Ibrahim, all'udienza del 23 gennaio 2019 ha dato conto dell'esistenza di questo processo in Nigeria. Ecco, è un processo quindi, questo nostro, ai corruttori, ma come già ha detto il Pubblico Ministero è necessario in qualche modo esaminare anche il lato, sia pure incidentalmente, il lato corrotti e il pagamento dei Pubblici Ufficiali, essenzialmente. Perché il reato è concorso necessario e quindi dobbiamo assolutamente occuparci anche di questo. Ecco, su questo tema è già intervenuto il Pubblico Ministero alla prima delle due udienze, soprattutto alla prima delle due udienze dedicate all'Accusa, però io vorrei comunque ripercorrere, sia pur velocemente, quelli che sono stati i passi dell'indagine prima come rappresentati in dibattimento. Allora il pagamento dei Pubblici Ufficiali è stato, a mio giudizio, chiaramente dimostrato nel dibattimento. Cosa è successo? Sono stati seguiti i soldi. Ecco, l'indagine di cui ha dato conto il Colonnello Ferri della Guardia di Finanza nelle quattro udienze in cui è stato sentito dal Tribunale, è una chiara indicazione dei flussi di questo denaro. Dopo la causa civile nel Regno Unito intentata da Emeka Obi per avere il compenso da Malabu, e anche quella negli Stati Uniti di Agaev, e dopo le prime investigazioni giornalistiche di Global Witness e di Re:Common, che hanno messo in luce una serie di anomalie, sono partite le indagini. Sono partite le indagini a livello internazionale, c'è stata una collaborazione di autorità

di vari paesi. Ecco, il Colonnello Ferri ha dato conto della documentazione bancaria e societaria che è stata ricevuta in via rogatoriale, che è stata analizzata dagli investigatori della Guardia di Finanza. Sono documenti prodotti al fascicolo del dibattimento e il Colonnello Ferri ha delineato questo flusso di denaro in modo molto preciso. Partendo dall'*escrow account*, diciamo dal secondo, quello intestato all'allora governo della Nigeria, su cui Eni ha pagato le somme che ben sappiamo, e da lì ha dato conto di quelli che sono stati i passi successivi. Ha dato conto dei tentati bonifici effettuati presso la Banca della Svizzera Italiana, verso la banca libanese, e infine verso i conti di Malabu in Nigeria, i due conti di Malabu in Nigeria. Ecco, è una ricostruzione capillare, io quindi... è chiaro, per il dettaglio, mi riporto a quelle quattro udienze, anzi due di queste sono state proprio molto dettagliate. Ecco, una cosa che voglio sottolineare è come oltre a questi documenti bancari, commentati e ricostruiti dal Colonnello Ferri, c'è stata anche la testimonianza dell'agente dell'FBI LaPrevotte, che ha dato conto di questa ricostruzione di flussi di denaro verso o attraverso le banche americane. Quindi secondo questa documentazione fornita all'FBI dalla Federal Reserve. Il flusso di denaro è un flusso che dai due conti di Malabu in Nigeria presso la Keystone Bank per 400 milioni di dollari e presso la First Bank of Nigeria per poco più di 400, credo 401 milioni di dollari, conti, attenzione, sono entrambi conti su cui aveva firma a operare Etete, Dan Etete. Ecco, questo lo specifica il Colonnello Ferri all'udienza del 25 ottobre 2018. Il denaro da lì, spiega Ferri, si divide, e va sul conto di Rocky Top sempre a firma Etete, e va sui conti di quattro società riferibili ad Aliyu Abubakar, che, anche questo specifica Ferri alla stessa udienza, è l'unico a poter operare su questi conti. Da Rocky Top poi risultano le faraoniche spese voluttuarie di Dan Etete, di cui l'ufficiale di Polizia giudiziaria ha dato conto, per sé stesso, per familiari, per amici. Stiamo parlando di circa 124 milioni di dollari, una somma stratosferica. Ma da Rocky Top soprattutto, e dalla società di Abubakar, la AE-Group, la Megatech, la Imperial Union e la Novel Properties, fuoriesce un flusso enorme di denaro. Un flusso di denaro impressionante che va a finire ai *bureau de change*, cioè ai cambiavalute di denaro contante. È un flusso che continua fino al dicembre del 2013, questo è documentato dalla produzione del Pubblico Ministero all'udienza del 23 ottobre 2018. Si tratta di denaro che viene prelevato in contanti, prelevato e cambiato in contanti, in valuta straniera, personalmente o comunque su incarico di Abubakar. I movimenti di denaro e i rapporti fra queste società riferibili ad Abubakar e Dan Etete, sono stati illustrati sempre dal Colonnello Ferri, con l'esame della documentazione bancaria e societaria. Ma sono stati anche confermati alle udienze del 9 e del 16 gennaio 2019, dai testi sentiti dal Tribunale in videoconferenza dalla Nigeria. Sono 4 testimoni a cui mi riferisco, il primo

Testimone è Bashir Adewuni, uomo di Abubakar che riferisce i rapporti che ci sono con lo stesso, i rapporti tra questi e Dan Etete, ci sono i tre testimoni che lavoravano ai cambiavalute, e che hanno confermato che il denaro contante era stato consegnato su ordine e a persone delegate da Abubakar. Ora da questo vortice enorme di denaro sono state segnalate operazioni tracciate documentalmente. Ecco, in particolare tre operazioni meritano di essere ricordate e menzionate: dalla società AE-Group e da Megatech ci sono bonifici per 11.400.000 dollari al senatore della Repubblica Federale della Nigeria, (inc.). Lo dice il Colonnello Ferri sempre all'udienza del 26 ottobre. Da Rocky Top ci sono 10 milioni di dollari che vanno a Bayo Ojo, è l'Attorney General del settlement del 2006, che era stato sentito dal Tribunale all'udienza del 6 febbraio 2019, e che dice di avere agito come consulente di Etete per la questione OPL 245. Ci sono, e questa è, secondo me, la dazione particolarmente rilevante, versamenti in contanti che vanno sul conto dell'Attorney General Adoke Bello. Ecco, è stato, lo conferma Ferri, lo conferma l'investigatore dell'EFCC che è stato sentito, è stato acquisito il conto di Adoke Bello, il conto personale su cui veniva accreditato, mi pare dica l'investigatore nigeriano, il suo stipendio lì, alla Unit Bank. E lì vengono registrati i movimenti in entrata e in uscita. Ecco, c'è una particolarità di cui ha già detto il Pubblico Ministero, quindi sarà veramente sintetico. C'è una particolarità, cioè questo conto va in rosso, e va in rosso perché è chiesto un finanziamento, è un finanziamento che, da quello che risulta, da come si possono leggere questi documenti bancari e societari, è un finanziamento che serve a una proposta di acquisto di un immobile fatta a una società. Viene ricostruito che si tratta della società Carlin, che è una società riconducibile ad Aliyu Abubakar. Questo rosso, questo scoperto di conto viene coperto con moltissimi versamenti in denaro contante. È denaro contante, che è stato ricostruito, proviene da quei cambiavalute di cui abbiamo parlato. E in un periodo di tempo assolutamente ravvicinato rispetto a questi cambio valute che arrivano, ricordiamolo, in ultima analisi il flusso ricostruito, arrivano dall'*escrow* 2. Bene, abbiamo quindi da una parte questo acquisto di un immobile, un importante immobile ad Abuja, il plot 3.271, un grosso immobile di importante valore, che ha la singolarità di essere acquistato dai proprietari, la società mi pare sia la City Hopper, ha un valore che si presume sia quello reale, la cessione fatta a una società di Abubakar, la A Group, questa poi vende a Carlin e in questi passaggi il valore di questo immobile diminuisce e poi è con quest'ultima società che Adoke Bello ha questo rapporto contrattuale. Il risultato quindi sembra risultare, da questa documentazione, quello di un acquisto di un importante immobile. A prescindere da questo immobile, quello che risulta documentalmente dagli estratti conto bancari del conto di Adoke Bello risultano i versamenti in contanti. Adoke Bello riceve soldi in

contanti sul suo conto corrente di denaro proveniente dai cambi valuta di Abubakar. Sono intorno a 2 milioni, forse di più, 2,2 milioni se ben ricordo quello che dice il Colonnello Ferri, si tratta di un periodo che va dal 15 febbraio 2012 al 17 ottobre 2013. L'ultimo versamento che risulta da questa documentazione è ottobre 2013. Ferri, pagina 37, udienza 26 ottobre 2018. Ecco, il valore dell'immobile, l'entità complessiva di questi versamenti in contanti, il periodo temporale in cui vengono collocati, a ridosso di questo cambiavalute, di questo flusso che arriva in Nigeria dai conti di Malabu, ecco sono sicuramente dei forti elementi che ci consentono di dimostrare il pagamento di questo Pubblico Ufficiale, che non ha altro titolo, e non dimostra altro titolo per ricevere questi denari. La posizione di Adoke Bello ha un altro profilo di interesse. All'udienza del 3 ottobre 2018 è stato sentito il Teste Benton, un investigatore inglese, la cui testimonianza è stata ritenuta utilizzabile dal Tribunale con una specifica ordinanza, e Benton è colui che si incontra in Nigeria con Adoke Bello, Adoke Bello gli dice che la vicenda dell'OPL 245 va dritta al vertice, intendendo chiaramente il Presidente della Nigeria al tempo, e "è tutta sulle mie spalle", questo riferisce Benton, questo risulta verbalizzato all'udienza. Ora a fronte di questi flussi di denaro e a fronte di questi pagamenti, documentati dalle contabili acquisiti in rogatoria, dobbiamo vedere quali sono, sempre dal punto di vista dei Pubblici Ufficiali, le condotte. E le condotte, io mi limiterò a questo segmento di interesse, non voglio ripercorrere tutta la storia di questa licenza, è stata già ben articolata e spiegata dall'intervento del Pubblico Ministero, dagli interventi dei rappresentanti del Pubblico Ministero, mi interessa focalizzare la condotta dei Pubblici Ufficiali rispetto al *resolution agreement* del 2011. Sappiamo che ci sono tra i documenti firmati contestualmente, segnatamente mi interesserà analizzare il *resolution agreement* 2011, quello fra le due società petrolifere Eni e Shell e il governo nigeriano. Il primo atto di questo governo è quello sostanzialmente di... noi siamo rimasti al *settlement* del 2006... ripartiamo da lì come punto di partenza, e sostanzialmente dopo tutte le vicissitudini del blocco, le assegnazioni e le revoche, il governo appena insediato come primo provvedimento rispetto a questo blocco inizia subito con il confermare l'attribuzione a Malabu, e dunque a Etete, del 100 per cento dei diritti su questo blocco. Ecco, è un punto importante, gli attori principali di questa operazione sono l'Attorney General, Adoke Bello, sono il Ministro del Petrolio Diezani, e sicuramente il Presidente Jonathan. Ora io qui adesso farò riferimento, presidenti, signori del Tribunale, mi riservo naturalmente una memoria scritta riassuntiva e vorrò allegare e indicare con precisione tutti i documenti che cito durante la mia discussione. Non credo sia utile leggerne troppo, anche perché ho qua la difficoltà dei caratteri piccoli e la luce scarsa, renderebbe complicata l'operazione. Ma per comodità vi

indicherò oltre che il riferimento, magari anche allegherò la copia. Ecco, dalle e-mail di Shell, quindi il blocco, chiamiamolo così, RDS, prodotto al dibattimento, da queste e-mail si vede dalla fine del 2009, da quando praticamente il Presidente Jonathan assume la carica come facente funzione, vista la malattia del Presidente titolare, si cominciano a vedere e-mail, particolarmente Copleston e Colegate ai loro referenti, in Shell in cui si vede la preoccupazione. Etete può ottenere il 100 per cento della licenza, Etete è molto vicino a Jonathan. L'evoluzione che c'è dopo l'elezione della primavera del 2010 è impressionante anche come tempistica. In atti c'è una corrispondenza fra Malabu, l'Attorney General, l'ufficio di presidenza, il Ministro del Petrolio, che è molto significativa. È molto significativa nel contenuto, è molto significativa nei tempi. L'11 maggio, siamo proprio a ridosso della formazione del governo, Jonathan ha come Ministro del Petrolio Diezani, un ex dipendente di Shell, e Attorney General Adoke Bello. Persone tutte molto vicine a Etete, risulta dalle e-mail di Shell come ho detto. 11 maggio 2010, lettera di Malabu all'Attorney General che chiede la licenza in attuazione del *settlement*. Il *settlement* del 2006 era rimasto quiescente, per così dire, c'è subito lo sblocco, 11 maggio 2010. 25 maggio 2010 la lettera dell'Attorney General al Presidente, è quella che, mi pare, il Pubblico Ministero ha definito una specie di comparsa di un Avvocato, comparsa conclusionale di una causa. È una lettera dettagliatissima, in cui si mettono in luce tutta una serie di elementi favorevoli a questa licenza richiesta. A tamburo battente il 28 maggio 2010 arriva la risposta immediata dell'ufficio di presidenza, all'Attorney General e al Ministro del Petrolio, e accoglie tutte le prospettazioni dell'Attorney General, che sono le richieste di Malabu. Il 18 giugno 2010 l'Attorney General dà riscontro a Malabu. Il 2 luglio 2010 c'è una lettera del Ministro del Petrolio a Malabu, con cui si conferma l'attribuzione e si dà un termine per pagare il *signature bonus*. Pochi giorni dopo, il 27 agosto 2010, l'Attorney General precisa al Ministro del Petrolio che il termine che ha Malabu per versare il *signature bonus* non è quello che ha indicato ma è quello di un anno come previsto dal *settlement*. L'Attorney General corregge il Ministro del Petrolio e dice "Guarda che Malabu ha un tempo maggiore per pagare il *signature bonus*". Ecco, qui è un nuovo inizio. È un nuovo inizio perché lasciandoci alle spalle quello che è successo, siamo pronti per la nuova vendita. Tutto è in capo a Malabu, il 100 per cento di tutti i diritti del blocco. Come dicevo nel frattempo, parallelamente, come si vede nelle e-mail di Shell fine 2010 e questo periodo del... fine 2009, chiedo scusa, e questo periodo del 2010, Shell è chiaramente preoccupata prima dal rapporto fra Etete e questi rappresentanti del nuovo governo, questi rappresentanti fondamentali. Oltre che il Presidente, il Ministro del Petrolio e l'Attorney General. Da queste e-mail si vede la piena consapevolezza che

questi rappresentanti, questi tre rappresentanti del governo in carica sono motivati soltanto da interesse personale. È un interesse personale che chiaramente si può realizzare con la cessione di questa licenza da parte di Malabu. C'è un'altra preoccupazione di Shell, e che è quella che Etete possa trovare un altro partner. Storicamente Shell era stato il partner, con un rapporto molto travagliato, di Etete. Il partner tecnico, perché Malabu sappiamo che non ha né mezzi tecnici né finanziari per fare nulla. Ebbene, la RDS 396, Copleston parla ai suoi di Agaev, dell'arrivo di Agaev, come la possibilità che Etete lo ingaggi come suo intermediario, c'è il tema di un possibile temuto partner russo, una società petrolifera russa. Dobbiamo collocare tutto ciò in un momento particolare, perché dobbiamo considerare che per Shell, ma quando dico Shell intendo dire anche e soprattutto Malcolm Brinded e il suo team, perché è questo manager, questo gruppo di manager che gestisce e ha gestito questo affare, che è un affare che è da molti anni in corso, che è un affare che ha avuto... ha comportato grandi spese, grandi investimenti per Shell, ed è un affare che si è incagliato, che non riesce a trovare soluzione che comporta un rapporto controverso con il governo nigeriano, ricordiamo che Shell ha altri interessi in Nigeria, e comunque una situazione che per Shell è particolarmente complicata e problematica, fastidiosa. Dalle e-mail, sempre blocco RDS, si vede che l'individuazione di Eni quale ulteriore partner tutto sommato è qualcosa che può tranquillizzare. Questa ricostruzione dei fatti, ripeto, è ai numeri 404 e seguenti, per esempio, di RDS, l'e-mail di Robinson del 19 febbraio 2010. Sono e-mail che poi andranno analizzate anche in ordine alla consapevolezza e al contributo causale consapevole delle società petrolifere rispetto alla corruzione contestata. Nel frattempo entrano in scena anche gli intermediari Obi e Agaev. Agaev è presentato a Etete da Gusau, e c'è un'e-mail di Shell sempre del 4 novembre 2008 di Copleston e di Colegate, già parla di questa persona. Il capo dell'intelligence è Gusau, nigeriana, e questi ex agenti segreti britannici, ora dipendenti di Shell, parlano di questa persona. Obi, per altro verso, è formalmente l'*advisor* di Etete, ma abbiamo visto, e il Pubblico Ministero lo ha segnalato, ha segnalato le molte stranezze del suo mandato, è riferibile a parte Eni. Ripeto, sono enormi le stranezze del suo mandato, è un rapporto che è totalmente anomalo all'interno di Eni, la Teste Ranco dà conto di tutte queste anomalie, ma è un tema su cui si è soffermato il Pubblico Ministero e io non entrerò. Dopo l'assegnazione del 100 percento a Malabu/Etete, questi Pubblici Ufficiali, Adoke Bello e il Ministro del Petrolio, insieme al Ministro delle Finanze, sono coloro che sottoscriveranno il *resolution agreement*, in particolare vedremo il ruolo di regista importante e strategico è quello di Adoke Bello, colui che riceverà poi i denari, come abbiamo visto poc'anzi, sul suo conto, è il regista soprattutto della fase finale di un

periodo che va da fine 2010, primi mesi 2011, è una fase della transazione che diventa tripartita, e vedremo come ci sono delle e-mail in cui questa soluzione è suggerita da lui stesso, e vedremo come è latore da un lato degli interessi del Presidente, come per altro lui in qualche modo aveva detto a Benton, ricordiamolo. E dall'altro lato risolve il problema degli intermediari, che paradossalmente stavano diventando un ostacolo che si frapponessa a una conclusione dell'accordo finale. Adoke Bello di fatto è ai tavoli della trattativa, e assume su di sé anche il ruolo forse del Ministro del Petrolio. Quello che mi interessa sottolineare, signori del Tribunale, è che Adoke Bello ha un ruolo decisivo soprattutto per quanto riguarda il fatto contestato, soprattutto nel fare accogliere nel testo finale dell'accordo del 2011 tutte le clausole che le compagnie petrolifere propongono, superando le obiezioni degli organi tecnici, che sono NNPC da un lato, e DPR dall'altro. Ora prima di passare a questi aspetti critici proposti dagli organi tecnici, vorrei cominciare a introdurre un altro tema, quello degli elementi di questa trattativa. Da un lato il prezzo, dall'altro le condizioni economiche che si traducono nelle clausole giuridiche dell'accordo. Ora vediamo che dal lato di Etete naturalmente l'unico suo interesse è il prezzo, punta a un prezzo il più alto possibile, in un tempo più rapido possibile. È normale per il venditore. È assai meno normale che del prezzo si occupi l'Attorney General, che dovrebbe avere un ruolo quantomeno imparziale. E invece notiamo da sempre, nelle e-mail, un intervento pesante di Adoke Bello, anche con riferimento al prezzo. È lui che dice quanto potrebbe accettare l'intermediario Obi, è lui che riduce, propone di ridurre questo compenso. Si fa in prima persona mediatore del prezzo. Anche per le compagnie petrolifere il prezzo è importante, naturalmente deve essere il più basso possibile, che è una cosa normale.

PRESIDENTE - Scusatemi, mi segnalano c'è qualcuno che non indossa la mascherina? Mi raccomando di... siamo al chiuso, bisogna mantenere. Ecco, lei. Mi spiace, ma se dovessi notare un'altra volta comportamenti di questo genere sono costretto ad allontanare dall'aula chi non rispetta le linee guida, le norme sanitarie ormai non dico note, stranote, pubblicate da tutti e che tutti rispettano. Siamo al chiuso, è vero che ci sono le finestre aperte, ma abbiamo autorizzato solo chi parla a togliersi la mascherina, nessun altro. Grazie.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Dicevo Presidente che il prezzo è naturalmente una parte importante di questa transazione, è normale che il venditore lo voglia massimizzare, non è normale che se ne occupi l'Attorney General, il Pubblico Ministero, è normale che chi acquista voglia spendere il meno possibile. Ora si ha però, e questo lo dico poi ai fini della contestazione, perché è uno dei profili di contrarietà indicato nel capo d'imputazione, noi abbiamo traccia nelle mail di Shell di richieste di Etete che

oscillavano tra i 3 e mezzo e i 2 miliardi. Ma abbiamo anche, sempre e-mail di Shell, Colegate, ho segnato 444, 450, dell'8 e 9 marzo 2010, dove si dice "teniamo duro, deve vendere, ha 70 anni passati, in fondo è una cifra enorme, non ha speso nulla per ottenere questa licenza". Sostanzialmente dalle e-mail emerge, queste sia dal lato Shell ma anche qualcuna lato Eni, emerge che il prezzo è predeterminato, cioè le compagnie hanno stanziato una cifra che oscilla tra il 1,3 miliardi e il 1,5 miliardi, e alla fine questa sarà. Da queste e-mail notiamo anche che oltre alla trattativa acquirente/venditore, Malabu/Shell-Eni, c'è una sorta di trattativa interna tra Shell ed Eni. Ciascuna deve in qualche modo contribuire a questo 50 percento. Shell vuole in qualche modo... ricordiamo, Shell ha un affare diciamo incagliato da molti anni, ha fatto grossi investimenti, probabilmente è un *management* che si è molto speso per questa vicenda, e non ha finora ottenuto i risultati sperati, promessi al *board*, agli azionisti. Ci sono aspri contenziosi legali che costano, in sostanza Shell non vuole più spendere soldi. Eni dal canto suo comprende la situazione dell'OPL 245, cioè la situazione di una licenza redditizia, Shell ha già notizie, opera in Nigeria da tempo, risulta che opera nel campo 244 adiacente, i testimoni di Eni dicono che Eni ha già delle discrete notizie su questo campo. Eni comprende bene la situazione di Etete e dei rappresentanti del governo. Un altro inciso, sempre dalle e-mail di Shell emerge un rapporto di vecchia conoscenza tra Claudio Descalzi e il Presidente Jonathan, quindi Eni comprende che Etete e il governo vogliono vendere alla svelta. Eni comprende anche la situazione di Shell, come dicevo. Il risultato è che in qualche modo stanziava una cifra, e quella è, dicevo. Sono i famosi 800 milioni per il 50 percento. Abbiamo notizia dalle e-mail che già nell'autunno del 2010, sto parlando di un'e-mail di Robinson del 23 settembre 2010, RDS 590, ma anche di una e-mail fra Ranco e Descalzi del primo ottobre 2010, dal lato di Eni, che il prezzo è quello, è deciso. E abbiamo anche notizia che sostanzialmente Colegate scrive a Robinson e Copleston che ha avuto notizia, dai suoi contatti, che su queste basi il venditore può accettare. Del resto, ecco, questo è un cenno che faccio a una testimonianza, ma è veramente un breve cenno. Il Teste Zappalà all'udienza del 20 febbraio 2010, pagina 47, dice che sul prezzo non c'è mai stata alcuna trattativa. Il problema di fatto è sul compenso degli intermediari, come abbiamo detto. Ed è un problema che risolve, direi brillantemente, interessato com'è, l'Attorney General. Ora oltre al prezzo però nella trattativa, in una normale trattativa, dovrebbero avere rilievo le condizioni economiche della licenza, che si traducono, come ho detto, nelle clausole contrattuali. Ora dal lato di Etete c'è totale disinteresse, ed è tutto sommato comprensibile, Malabu e Etete vendono, sono disinteressati alla questione. Quello che non dovrebbe essere disinteressato è il rappresentante del governo Adoke Bello, perché

è lui che compare in questo frangente importante di cui mi occuperò adesso, Adoke Bello sta trattando con le compagnie per queste condizioni, e praticamente fino a quando i due organi tecnici, l'NNPC e il DPR, non muovono questioni è anch'egli totalmente disinteressato. Totalmente disinteressato a quelle che sono le condizioni per cui questo blocco sarà gestito per i prossimi 30 anni, perché nel contratto si parla dell'OPL e del successivo OML, che viene praticamente già regolamentato. Totale disinteresse, tanto le compagnie preparano le clausole con dovizia di particolari, con attenzione, con scrupolo, con i legali che se ne occupano, e vedremo ci sono e-mail in cui ogni clausola è considerata con assoluta precisione, perché ogni clausola vale molti soldi. Perché ogni clausola nell'arco dei 30 anni avrà un grosso peso. Ecco, tanto dal lato delle compagnie petrolifere c'è questa attenzione, quanto dal lato del governo c'è totale disinteresse. Totale disinteresse per gli interessi della nazione. Noi abbiamo un prezzo e un valore dell'*asset* che costituiscono un parametro importante, a mio parere. Perché costituiscono un elemento indiziario di grande rilievo. Sostanzialmente insieme alle condizioni economiche il prezzo, il valore, concetto diverso dal prezzo, costituiscono in sostanza un elemento indiziario perché sono il movente delle compagnie. Perché mai ci si dovrebbe imbarcare in una trattativa così complessa? Perché mai si dovrebbe assumere costi così significativi anche dal punto di vista reputazionale? Eni ha agli atti due rapporti (2007, 2010), TRAG chiamiamoli, per semplicità, che sottolineano con tuta evidenza del problema di Etete, il problema di Etete, il problema di Etete ex Ministro del Petrolio con questa licenza autoassegnatasi durante il regime militare. È Etete che nel secondo rapporto è individuato, indicato, come persona che ha subito una condanna per riciclaggio. Perché mai forzare tutte le procedure aziendali, e comunque tutte le prassi normali, come ci ha detto la Teste Ranco. Perché mai sedersi al tavolo con un ex Ministro del Petrolio pregiudicato per riciclaggio. Perché mai trattare con una società, fino alla fine, per la quale dopo un temo direi assolutamente lungo, non si riesce nemmeno a completare la *due diligence*. Mancano documenti importanti, i testi ci hanno detto che quella pratica era assolutamente incompleta. Ecco, in definitiva perché porre in essere quello che è descritto nel capo d'imputazione se non perché questo è un affare molto molto interessante. Stiamo parlando del più grande campo della Nigeria, è uno dei più grandi dell'Africa, e per le compagnie petrolifere è un enorme vantaggio economico. Sapevano di trattare con chi non aveva speso nulla per ottenere la licenza, sapevano che la controparte aveva urgenza di vendere, sapeva che l'urgenza era anche per i Pubblici Ufficiali, conoscevano bene il blocco 245 perché Shell ci lavora da molti anni. Insomma, un grande affare e un modo per risolvere una situazione incagliata. Ora su

questo valore, su questo prezzo, si sono dedicati i consulenti tecnici, la Parte Civile ha indicato un consulente tecnico. Io adesso vorrei esaminare, sia pure brevemente perché sono elaborati molto complessi, molto tecnici, è chiaro che in una discussione orale io non posso andare nei dettagli, ma vorrei dare al Tribunale un criterio, quello che è, a mio parere, il criterio con cui devono essere lette queste consulenze tecniche sul valore sul prezzo. Posso sinteticamente dire che il metodo di valutazione, il *discounted cash flow*, il metodo di flussi di cassa attualizzati è un metodo che è stato condiviso dai consulenti tecnici. Direi che pure la metodologia di inserimento dei dati cosiddetti di *input* è stata più o meno condivisa. Per dati di *input* intendo il volume del petrolio, il prezzo previsionale del petrolio, e il tasso di sconto come dato da inserire, non tanto numerico, poi vedremo. Invece lì ci sono divergenze. Cioè grandi divergenze, quindi su come abbattere un valore, su come valorizzare questo tasso di sconto da applicare in funzione sia del rischio, sia del costo medio del capitale. Ulteriori divergenze ci sono state fra i consulenti nella valutazione dei diritti cosiddetti di *back-in*, di rientro, da parte del governo nella licenza, così come sulla valutazione e classificazione delle riserve, dei potenziali esplorativi e del gas associato. Ho elencato delle voci di dissenso, delle macro voci. Ecco, però sul metodo molte analogie... condivisione di metodo, direi che c'è tra il consulente della Parte Civile Rogers e il consulente di Eni, Kotler. Entrambi arrivano a valutare questo *asset* per una somma ben superiore al prezzo pagato. Rogers arriva a una somma di 3.5 miliardi, Kotler addirittura 4.5 miliardi. Naturalmente poi i due consulenti divergono pesantemente, perché il consulente di Eni abbatte pesantemente il valore che ha stimato con dei tassi di svalutazione, come abbiamo detto, che sono molto importanti e che egli rapporta al rischio paese alla profittabilità specifica di Eni, che calcola in un certo modo. Arriva così a sostenere che il prezzo pagato di 1,3 miliardi complessivi, complessivi anche del *signature bonus*, è un prezzo congruo. Di diverso avviso è il consulente della Parte Civile, che paradossalmente fa una valutazione in partenza sui dati di input assai più prudentiale di Kotler, di mister Kotler, perché Rogers utilizza i volumi indicati da Shell sostanzialmente. Indica il prezzo medio del petrolio indicato da Shell nelle carte, nelle carte sequestrate, nelle e-mail. Ecco, il consulente della Parte Civile non considera... considererà poi separatamente i diritti di *back-in*, e spiegherà come questi diritti di *back-in*, che non considera nel valore di 3 miliardi e mezzo, dovranno essere valutati con una particolare attenzione, e qui critica gli altri consulenti, e sottolinea, questo mi pare importante per quello che dirò dopo, sottolinea come le condizioni, sostanzialmente poi tradotte nell'articolo 11 del contratto, la clausola 11 del contratto, difficilmente in concreto consentiranno, consentirebbero al governo di esercitare questo diritto perché l'apporto di denaro richiesto da questa

clausola è difficilmente nella disponibilità del governo. Dall'altro lato, spiega Rogers, come la licenza *sol risk*, l'esclusione della NNPC dalla gestione del giacimento, dell'OPL, non consentirà mai al governo di sapere qual è la situazione effettiva dell'esplorazione e qual è il momento, se c'è un momento, in cui è effettivamente profittevole esercitare questo diritto. Sono due punti importanti. Ora non ho parlato del consulente tecnico di Shell, il Dottor Quaglione, perché il Dottor Quaglione sceglie di... pur condividendo il metodo, ma sceglie di fare un'analisi terza da un punto di vista non della compagnia ma di un terzo valutatore, osservatore. Non mi pare un approccio significativo. Ora perché sostengo che il consulente della Parte Civile ha un approccio assolutamente condivisibile? Perché Rogers a differenza di tutti gli altri, come ho detto, utilizza e si confronta costantemente con i dati che trae dalle carte del processo che sono le valutazioni interne di Shell. È una difficile valutazione, fatta a ritroso. È una valutazione sicuramente complicata e in qualche modo inquinata dalla conoscenza del prezzo. Ora, ancorare la valutazione come fa Stephen Rogers ai dati di Shell è sicuramente una garanzia di attendibilità. Teniamo conto che con il metodo che utilizza sostanzialmente il consulente della Parte Civile arriva a un valore che è quello che Shell aveva indicato al suo interno. E certo tra prezzo e valore c'è differenza, sempre c'è differenza in una trattativa, sono vari gli interessi di chi vende rispetto al valore del bene oggetto della compravendita. Ma questo vale quando domanda e offerta non sono inquinate. E quando domanda e offerta non sono inquinate questa differenza tra valore e prezzo è una differenza che può esserci, ma non è una differenza del doppio, non è una differenza così ampia. Qui, nel nostro caso, domanda e offerta invece sono inquinate. Chi vende ha ottenuto una licenza del tutto illegittimamente, è una società che non ha, al di là del fatto che è riferibile all'ex Ministro del Petrolio che si è autoassegnato in proprietà con l'allora dittatore, ma è una società che comunque non ha mezzi finanziari e tecnici e che quindi mai poteva ambire a quella licenza. Quindi chi vende ha una licenza illegittimamente ottenuta, deve monetizzare alla svelta, fintanto che ci sono al governo i Ministri amici, e comunque si prospetta di incassare una cifra assolutamente enorme. Chi compra, le compagnie, sono certe di ottenere delle condizioni di concessione assolutamente favorevoli, perché come vedremo non hanno nessun tipo di contrattazione effettiva con gli organi tecnici, hanno questo trattamento di riguardo perché hanno il favore del Presidente, del Ministro e dell'Attorney General. E hanno la sicurezza di poter tirare sul prezzo perché sanno che, come risulta da quell'e-mail che citavo poc'anzi di Shell, comunque Etete ha 70 anni, prima o poi deve cedere. È questo il momento giusto. quindi dicevo il prezzo non è determinato dal libero incontro di domanda e offerta, ma è determinato da un reato. È determinato da un grave

reato. Eni e Shell fanno un buon affare a danno della Repubblica Federale della Nigeria. In questa situazione ha un valore relativo dire, perché è una delle censure fatte al consulente della Parte Civile, il prezzo dev'essere tenuto distinto dal valore. È vero, Stephen Rogers nella sua replica spiega anche come lui abbia distinto il valore dal prezzo, e come abbia stimato un valore di mercato che dev'essere molto vicino al prezzo. Ma ripeto, in questa situazione di domanda e offerta totalmente inquinate, e non espresse in modo libero, questa distinzione è molto relativa. Un altro cenno a una fonte dichiarativa, perché mi pare importante. Abbiamo parlato di stime, ci sono documenti, vedremo, sequestrati nelle e-mail di Shell, dove questo valore, che è il valore che stima il consulente della Parte Civile, è cristallizzato. Ma è interessante quello che dice l'Imputato Agaev all'udienza del 26 giugno 2019 a pagina 44. Agaev dice "Robinson ha riconosciuto che sarebbero stati facilmente raggiunti 3 miliardi". Cioè c'è consapevolezza piena, a quel momento, di questo valore. Dicevo, la traccia della valutazione di Shell è negli atti sin dall'e-mail 22 ottobre 2009, RDS 363. Cos'è questo documento? È un documento che è, per così dire, attualizza una valutazione che era stata fatta nel 2006 da Shell quando gli venne revocata... diciamo, al momento del *settlement*. Probabilmente fatto per pensare ad azioni giudiziarie, è una valutazione con quei parametri. È una valutazione che viene attualizzata. Ed è una valutazione che viene attualizzata cambiando il prezzo del petrolio, dando i parametri aggiornati. Ed è una valutazione perfettamente sovrapponibile alla valutazione del consulente della Parte Civile. Questa valutazione aggiornata distingue un valore del *contractor* e un valore del concessionario, 1,9 per il *contractor*, 1,3 per il concessionario, e perché si riferisce a un valor calcolato sul PSC del 2003. È, come ho già detto ma tengo a sottolineare nuovamente, un elemento di assoluta importanza perché è un valore reale oggettivo, è un documento di Shell a uso interno. Cioè non viene mostrato, questo documento, a Eni nella trattativa interna. Non viene mostrato a nessuno. È un documento interno. Ecco la particolare rilevanza di questo documento. Allora non può esistere, signori del Tribunale, in punto di valutazione di questo *asset*, una differenza così enorme tra prezzo e valore, non può esistere una valutazione di mister Kotler totalmente così ampiamente diversa da quella che faceva Shell. Non è pensabile che ci sia un delta di questo tipo. E non può avere valore, il riferimento che fa il consulente tecnico di Eni Kotler, nel verbale della sua audizione pagina 17 e 18, in ordine a valutazioni asseritamente indipendenti di gruppo di lavoro interno di Eni o a documenti interni che avrebbe consultato ma che non allega, e neppure il rapporto Rani (fonetico), di cui fa cenno, ha rilievo perché, salvo mio errore, io ho visto il rapporto Rani in atti e ha una data, che è quella del 27 aprile 2011, successiva al consiglio di amministrazione cui si delibera

l'operazione. Ora, non hanno rilievo su questo punto neppure i testi di Difesa di Eni Ceddia e Bertelli, sono due testi che sono venuti in dibattimento, due persone che a distanza di 8/9 anni dai fatti, senza una particolare documentazione, riferiscono dati che indubbiamente è difficile ricordare con precisione. Ebbene Ceddia, o Cèddia, non so come si dica, all'udienza del 25 settembre 2019 a pagina 17 ha sostenuto che il valore complessivo dell'*asset* fosse 1,7 miliardi con un costo medio del capitale del 13.5 per cento. Sono dati oggettivamente errati che contrastano persino con i dati del verbale del consiglio di amministrazione del 27 aprile 2011. È normale, perché sta riferendo di un fatto di 9 anni prima, 8 o 9 anni prima. Quindi che ci siano queste divergenze è assolutamente normale, che questi elementi possano essere utilizzati dal consulente tecnico per abbattere la sua stima, no. Ceddia dice anche un'altra cosa, a mio parere, importante, sempre in quel verbale, in quella trascrizione. Dice "Il costo medio del capitale ponderato viene dato dalla funzione della direzione finanze e dev'essere usato". Ecco qui un tema che mi pare rilevante. Dunque il WACC, credo si dica così, non è un dato oggettivo e mutabile pubblicato su un bollettino intangibile. No, dice il Testimone di Eni è un dato che viene dato dalla funzione della direzione finanza, dalla funzione direzione finanza. Quindi da una funzione assolutamente vicina al *top management*. E del resto il consulente Quaglione, il consulente di Shell, ha sempre nell'audizione avanti al Tribunale, udienza del 12 giugno 2019, siamo qui a pagina 41, conferma che in una valutazione che fanno le compagnie petrolifere di *asset* di questo tipo, tra virgolette "la fase finale, che è una fase di decisione dell'investimento, che viene normalmente discussa, e ovviamente non ci sono evidenze empiriche perché è una cosa iper riservata, direttamente a livello di *board*". Ora quindi abbiamo una situazione diversa da quella che prospetta il consulente Kotler di un tasso di sconto cui deve abbattere la sua valutazione precedente, perché c'è una profittabilità assoluta a cui lui fa riferimento. Non è così. Dicevo, neanche possono soccorrere le dichiarazioni di un altro Teste di Eni, il Teste Bertelli sentito all'udienza del 2 ottobre 2019. Ecco, sono due i temi che mi interessa sottolineare trattati dal Teste Bertelli. Lui dice che Eni lavora sugli stessi dati di Shell. Ma com'è possibile che si arrivi a due dati così diversi? Ricordo Shell ha una valutazione pressoché sovrapponibile a quella che ha fatto il consulente tecnico della Parte Civile. Ancora Bertelli, possiamo dire, sempre a quell'udienza a pagina 12, minimizza il valore del cosiddetto gas associato. Questo gas associato è un valore che il consulente tecnico della Parte Civile dice esistere, poi non ne tiene conto prudenzialmente nella sua valutazione. Addirittura viene considerato come un costo dal consulente Quaglione e da Bertelli. Non esiste. Anche qui Bertelli si sbaglia. Si sbaglia perché non ricorda bene evidentemente, perché esistono documenti, nel fascicolo del

dibattimento, da cui emerge con chiarezza che il gas associato a giacimento era un valore. Era un valore di cui si teneva conto. Mi riferisco al documento RDS 366, in cui si parla della *pipeline* per il gas. Mi riferisco a un'e-mail di Casula a Descalzi del 19 settembre 2010, dove si dice tra virgolette "Shell ipotizza gas (inc.) su Bonny, questo se realizzato permetterebbe di iscrivere riserve aggiuntive". Mi riferisco al PSC del 2003, che all'articolo 22 regola il gas. Mi riferisco all'atto di citazione di SNUD in data 30 aprile 2009 nell'arbitrato ICSID. È un allegato della consulenza Malintoppi (fonetico), a pagina 56 di questo atto al punto 255: SNUD in caso di accoglimento della domanda subordinata di risarcimento del danno chiede il danno per il valore del gas e del condensato del gas. Non è vero che il gas è un costo, come dice Quaglione. Non è affatto vero. E allora, ripeto, la valutazione che fa Rogers anche in punto gas, che viene messa tra parentesi, è assolutamente prudente ed è smentita clamorosamente l'impostazione di Quaglione, che non solo pone a zero il valore del gas ma dice "Ci sono costi di smaltimento". Voglio trattare adesso, Presidente, le condizioni specifiche e i profili di contrarietà dell'atto. Se posso chiederle 5 minuti di pausa.

PRESIDENTE - Certo, anche 10.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - La ringrazio.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Parte Civile, Avv. Lucia

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Mi accingo a trattare le condizioni del *resolution agreement* FGN, e i profili di contrarietà ai doveri d'ufficio contestati nell'imputazione. Ora per questo tema mi sono confrontato con le consulenze degli Avvocati e dei giuristi che sono venuti in dibattito e che per iscritto hanno dato il loro parere e le loro relazioni. Devo dire che però le ho trovate consulenze tecniche diciamo un po' difensive, un po' delle arringhe difensive francamente. Ci sono, secondo me, dei dati di fatto incontestabili. I profili contestati solo... primo punto è assegnazione senza gara. Ora, che vi fosse il formale potere del Ministro di non indire una gara e di assegnare la licenza direttamente, credo che non ci sia dubbio. Fatto sta però, e questo è un punto di fatto, concreto, che ci interessa, che le assegnazioni *sol risk* sono molto risalenti e sono risalenti al regime militare, assegnazioni dirette, risalenti al regime militare, ed erano assegnati a parenti, amici, alla sarta. Questo è l'ambito di assegnazione e lo ammette, lo conferma, il consulente tecnico Segun all'udienza del 17 aprile 2019, pagina 41 a

domanda del Pubblico Ministero. Ancora, esistevano al momento di questo accordo del 2011 le linee guida del Department of Petroleum Resource, del DPR, che indicavano la gara, e per la verità indicavano la gara come preferibile sin dal 2001, e nell'offerta di SNUD, che è nel fascicolo, sono allegate le linee guida. Sto parlando della gara 2001. Le linee guida del DPR sono state aggiornate nel 2005, e la gara è l'elemento assolutamente preponderante da quando c'è un regime civile, e non militare, in Nigeria. E questo tema è importante perché è un tema... le linee guida all'articolo 10 punto quinto, prevede addirittura i parametri commerciali della gara. E prevede come ci sia una valutazione del *signature bonus* che vale 40 per cento, ma vengano valutati con la gara i requisiti finanziari e tecnici dell'offerente, proprio per evitare che si ripetano queste assegnazioni ad amici, parenti, che non hanno poi, come nel caso di Malabu, nessuna concreta possibilità di portare avanti un'esplorazione su un campo petrolifero. Ora un altro tema che mi pare importante rispetto a questa assenza di gara è che oggettivamente nel 2001 la gara si fece, partecipò e vinse SNUD. Quello che è considerato il *signature bonus* di grande rilievo, 210 milioni di dollari, è proprio scaturito all'esito di questa gara. Cioè il *signature bonus* in precedenza era una cifra molto modesta, molto modesta sempre relativamente parlando, ma rispetto a questi 210 milioni di dollari questa gara dà una svolta. E 210 milioni di dollari SNUD li offre nel 2011 quando ancora non sono stati scoperti i campi Zababata (fonetico) ed Etan. Dieci anni prima offre questo denaro come *signature bonus*, e si aggiudica la gara. Ora quindi sostenere che c'è il potere del Ministro. Certo, è così, il potere formalmente c'è. Ma la prassi e la normativa regolamentare sono di tutt'altra natura. Sono di tutt'altra direzione. E questa discrezionalità è una discrezionalità immotivata, è una discrezionalità che in sostanza configura un profilo di contrarietà dell'atto. L'altro punto è contestato il prezzo unilateralmente stabilito da Eni e Shell. Ecco, io ho già ricordato, signori del Tribunale, ho già ricordato come risulta dai documenti, e come risulta dalla testimonianza di Zappalà, che il prezzo di 1.3 è un prezzo che le compagnie hanno da molto tempo stabilito, quello è il loro budget, e quello è, e quello sarà. La contrattazione è inesistente dice Zappalà, del resto abbiamo detto che manca il confronto pulito, fisiologico, non inquinato, fra domanda e offerta. Terzo punto, in violazione della riserva di quota garantita all'*indigenous companies*. Ora, il consulente tecnico del Pubblico Ministero, Dayo Ayoade, all'udienza del 3 aprile 2019 cita la legge NOGICDA, leggo, spero di non sbagliare, gli altri consulenti lo contestano, a mio parere in modo poco convincente. Ma sta di fatto che su questo punto si era espresso con una raccomandazione la Camera Bassa, la House of Representatives, in data 18 febbraio 2014 ha stigmatizzato questo profilo, quindi anche questo è un tema, non è una banalità, non può essere degradato a

sciocchezza. Di fatto, come dice il consulente Segun, si tratta comunque... come conferma Segun, si tratta comunque dell'unica OPL concessa *sol risk* interamente a società straniera. C'è un'e-mail nelle carte RDS 276, se non sbaglio, 18 gennaio 2008, in cui mister Klusener dice che non può essere assegnato più del 40 percento. L'altro profilo contestato è una piena e incondizionata esenzione da tutte le imposte per gli importi di transazione, mi sembra sia il punto 6 del *resolution agreement*. Ora i consulenti di Eni e Shell si affrettano a dire che si tratta di una clausola inutile senza valore. Il consulente Odita, pagina 21 dell'udienza del 15 maggio 2019, parla di eccesso di zelo, proprio testualmente. Eccesso di zelo. Ora, ma è mai possibile che i manager di Eni e Shell, persone di così alto profilo, si diano da fare così tanto per una cosa così inutile? Ne scrivono nelle e-mail addirittura Claudio Descalzi e Malcolm Brinded, cioè i massimi livelli discutono di questa questione, di questa clausola. Ma è così inutile? Possibile? Se ne parla nel verbale del consiglio di amministrazione di Eni, quello che approva la questione. È così inutile? La clausola è di una importanza che forse i consulenti di Shell e di Eni hanno sottovalutato. Non la sottovaluta, per la verità, il consulente di Shell mister Cameron, perché all'udienza del 12 giugno 2019 a pagina 13 dice che Eni e Shell si tutelano, e si tutelano verso cosa? Verso un esame che l'amministrazione fiscale poteva... che poteva identificare una plusvalenza, quindi un incremento di valore tra il 2003 e il 2011, tra virgolette "In Nigeria è successo piuttosto frequentemente che le amministrazioni finanziarie abbiano esaminato operazioni risalenti a diversi anni e abbiano deciso che una parte o diverse parti fossero soggette a imposta e pertanto abbiano cercato di recuperare l'ammontare di tali imposte". Non è una cosa da niente, è una cosa che ha una rilevanza importante, perché poi a distanza di tempo l'ufficio finanziario del paese può considerare in modo diverso l'operazione e chiedere la tassazione. E giustamente questo è un punto su cui Claudio Descalzi e Malcolm Brinded si premurano di portare a casa il risultato. È importante, non è un eccesso di zelo. Un altro profilo di contrarietà è la previsione dell'applicabilità di origine fiscale favorevole, quello del *deep offshore* in vigore, è la cosiddetta clausola di salvaguardia e stabilizzazione della futura modifica regime fiscale. Ora, anche su questo i consulenti minimizzano, ma il tema, anche qui, è molto rilevante, perché abbiamo prova, nelle carte del processo, che in quel periodo era in discussione il *petroleum industry bill*, il PIB. Questa norma ipotizzava un trattamento fiscale di assoluto maggior peso, lo dice Craig nell'allegato all'e-mail del 17 marzo 2010, RDS 457. Cioè dice che se passa questa legge queste operazioni hanno un totale cambio di marcia. In una e-mail del 17 marzo 2011 Burmeister, RDS 908, 910, dice tra virgolette, riferisce di avere incontrati Roberto Casula, dice: "Roberto ha parlato del PIB, abbiamo bisogno di una

forte clausola di stabilizzazione". E veniamo alle limitazioni, ai *back-in rights*. Qui, dalle carte, risulta che il primo tentativo delle compagnie è quello di escludere totalmente il diritto. Ma si tratta probabilmente di un diritto indisponibile. E allora Eni e Shell preparano una clausola preconfezionata, da inserire senza discussione. Clausola che naturalmente viene accettata così com'è. La preparazione in *house* di questa clausola la riferisce Vicini, il Teste Vicini all'udienza del 20 novembre 2019 pagina 13. "Torniamo a casa e ci facciamo il compito tra noi, cioè lo facemmo, si elaborò il testo della clausola relativo ai *back-in* che sarebbe stata utilizzata". Ecco, la clausola di *back-in* viene comunque condizionata in modo estremamente favorevole alle compagnie petrolifere. Lo vedremo tra poco quando parleremo anche della sentenza Famfa Oil, tanto noto che viene inserito nella clausola che l'ingresso, quindi l'esercizio del diritto può essere effettuato per legge. Su questo inciso forse si può discutere. Io noto una cosa, che è una specificazione che viene riportata come elemento di vantaggio per l'Eni nel verbale del consiglio di amministrazione che delibera l'operazione. Cioè il verbale del consiglio di amministrazione dice "Guarda che la clausola di *back-in* è favorevole per una serie di motivi, uno di questi è: può essere esercitata per legge". Ora, le condizioni sono condizioni, come dico, come vedremo fra un attimo, addirittura migliori di quelle di Famfa Oil, previste dalla sentenza da Famfa Oil. L'articolo 11 prevede, non sto a leggerlo, lo conoscete bene, lo potrete rileggere ulteriormente, prevede una contribuzione non soltanto per i costi... in via proporzionale non soltanto per i costi, ma anche per la *consideration*, con gli interessi. E torniamo a quello che dice il consulente tecnico della Parte Civile Rogers, un esercizio di quel tipo è praticamente impossibile, ci vogliono una quantità di denari che il governo non ha. Si deve scegliere un momento in cui esercitare il diritto sulla base di notizie che il governo non ha. Perché se la gestione è soltanto delle compagnie le informazioni sono delle compagnie, NNPC non ha nessun tipo di potere di intervento. Ma è importante valutare a questo punto la posizione dei Pubblici Ufficiali, vorrei dire essenzialmente, per quello che risulta dalle carte, o meglio in primo luogo, per quello che risulta dalle carte, di Adoke Bello rispetto a questa pseudo trattativa, perché questo è un punto importante. Ho detto in esordio che non c'è trattativa, ho detto che sono accolte tutte le condizioni che le società petrolifere chiedono, l'unica eccezione, ma vedremo che non è così sfavorevole, anzi lo abbiamo già visto, lo preciserò ancora più avanti, è quella dei *back-in*. L'Attorney General si mostra assolutamente in totale accoglimento di tutte le richieste. A fronte delle proteste dei due organi tecnici (NNPC e DPR, che hanno competenze diverse, perché una è la società petrolifera e l'altro è l'organo tecnico che dipende dal Ministro del Petrolio), le richieste tutte preconfezionate da Shell e da Eni, salvo i *back-in rights* dicevo, vengono

accolte. Ecco, Adoke Bello, e qua vorrò segnalarvi una serie di e-mail che mi sembrano significative, è l'Attorney General che sa il bastone e la carota. Preme per la conclusione dell'affare e minaccia altrimenti la gara. In una e-mail fra Casula e Descalzi del 27 ottobre 2010, PM3-230, viene riferito che Adoke ha convocato i rappresentanti e minaccia la gara. Ma allora la gara si poteva fare, si doveva fare. Ancora, risulta da un'e-mail di Armanna, sto parlando di un'e-mail di Armanna a Casula del 16 dicembre 2010, risulta che Adoke Bello convoca Armanna e spinge per la chiusura e minaccia ancora una volta altrimenti la gara. E dice che questa e-mail propone la soluzione alternativa, la riferisce ad Armanna da passare al *top management*, di una soluzione per cui NAE paga il governo e che il governo poi paga Malabu. Poi si passa a tutta una serie di gestione di incontri per definire il testo di questi accordi, che poi sfocia nel *resolution agreement* 2011. Risulta dalla documentazione, ci sono una serie di... allegati a una e-mail, mi sembra di Armanna ma anche di altri, c'è l'elenco degli incontri che si sono tenuti per discutere nella sede del governo con l'Attorney General prima, e poi anche con NNPC e DPR, questi incontri hanno luogo... iniziano a febbraio sostanzialmente, se ben ricordo. Ecco, Adoke Bello gestisce dapprima gli incontri con i rappresentanti delle compagnie, incontri relativi alla discussione del testo che le compagnie petrolifere hanno preparato in casa loro confrontandosi fra loro, e risulta da questi verbalini che l'Attorney General accoglie tutto. Vede i rappresentanti delle compagnie senza gli organi tecnici e dice "okay" a tutto. A un certo punto però abbiamo evidenza, il 3 febbraio 2011, di una lettera di NNPC molto critica rispetto a questi accordi. E intanto ho notato una cosa strana, che le lettere di convocazione dell'Attorney General per questi... lettere formali con cui l'Attorney General convoca questi due enti, sono successive a queste lamentele della NNPC. Quasi una forzata e successiva copertura di qualcosa che si voleva evitare. Ebbene, però di questa lettera si ha notizia, dicevo, nell'e-mail 3 febbraio 2011 tra Casula e Descalzi. E-mail girata il 4 febbraio 2011 a Scaroni, e si dice "NNPC è fortemente critica". Quello che mi pare però decisivo, importante, da sottolineare, signori del Tribunale, è un'e-mail RDS 854. È un'e-mail del 28 febbraio, quindi ci sono stati, dal 3 febbraio, una serie di schermaglie, è venuta fuori NNPC che pone dei problemi, problemi seri di cui parlano Casula, Descalzi, Scaroni, problemi di cui parla anche lato Shell. Ecco, e-mail 28 febbraio 2011 di Colegate a Robinson, RDS 854, "Il Chief ha parlato con GLJ e AG ieri a Lagos, e NNPC è risolto". Questa è una e-mail, secondo me, rilevante, perché dimostra quella che è la svolta rispetto alle censure mosse dall'organo tecnico. Da quel momento l'organo tecnico partecipa alle riunioni, ci sono tracce di e-mail in cui si aggiusta qualche parola, ma in sostanza le clausole passano tutte. E ci si arriva fino alle e-mail del 2 marzo 2011, sia

lato Shell che lato Eni, in cui si dà atto di questo. Ora il contributo dell'Attorney General è decisivo, e questa e-mail che ho citato dà conto di un incontro di Etete, oltre che con l'Attorney General, anche col Presidente. E l'esito di questo incontro è la risoluzione dei problemi di NNPC. Abbiamo poi la lettera successiva del primo aprile 2011 del DPR. Anche questa è una lettera moltobene articolata, che coglie spesso nel segno. Sono tutte motivazioni molto sensate. Abbiamo fatto, con l'aiuto dei colleghi, una tabella di raffronto, che allegherò alla memoria, fra quelli che sono stati i rilievi di NNPC, quelli che sono stati i rilievi del DPR, e quello che è il testo del *resolution agreement*. Passa tutto quello che è chiesto dalle società, tranne il *back-in rights*, che comunque viene posto, come vi ho detto, in senso favorevolissimo. Ho letto, non ricordo bene quale Teste, ve lo specificherò meglio nel mio scritto, che la questione posta il primo di aprile con la lettera del DPR viene superata velocemente perché sostanzialmente sono le stesse questioni di NNPC. Vedrete, raffrontando queste lettere, che probabilmente i temi sono gli stessi, ma le motivazioni che i due enti pongono alla base di queste censure sono distinte. Quindi non si può dire "Abbiamo esaminato la questione e superata". No, DPR pone altri temi sulle stesse clausole, ma non se ne tiene conto assolutamente. Ora, il DPR ha una posizione molto precisa, per esempio, anche rispetto all'arbitrato ICSID. Dice che il governo è in una posizione di forza, perché a differenza di quello che sostiene il consulente tecnico Legun (fonetico), e cioè che la Repubblica di Nigeria avesse un grosso rischio di pagare, cito dalla trascrizione Legun, le cose non stanno così. Perché questo? Perché la domanda principale, questo lo sottolinea il DPR e l'ho controllato negli atti allegati alla consulenza Malintoppi, la domanda principale che fa SNUD è quella di una reintegra nelle licenze. E solo in via subordinata, laddove non fosse possibile, che viene chiesto un risarcimento. E questo il DPR lo sottolinea, ma di questo non si fa minimamente, non si tiene minimamente conto. La clausola numero 11 *back-in rights*. Ancora un cenno su questo. Abbiamo detto che prevede la necessità della legge, abbiamo detto che prevede non solo il rimborso dei costi di trivellazione, ma anche dell'esborso per la *consideration* pro quota. E questa è una condizione che non prevederà, uso il futuro non senza significato, non prevederà neppure la sentenza Famfa Oil che è del 2012. Cioè in altre parole l'Attorney General, il governo a quel tempo, non considerando le obiezioni degli organi tecnici, e segnalò specificamente che il DPR dice "Guardate che una clausola di questo tipo ci fa perdere le cause Famfa Oil e Sampetro (fonetico), che sono in quel momento pendente. Quindi un governo che da un lato è parte in due cause, dove sostiene una cosa, introduce, bypassando e non considerando, smentendo l'organo tecnico DPR, introduce qualcosa che neppure la sentenza Famfa Oil del 2012 accetterà in questa

ampiezza. Io credo che siamo veramente all'assurdo, se vogliamo. Un governo che smentisce se stesso. Ma del resto Adoke Bello è l'Attorney General che non si tira indietro neppure quando c'è da agire per sbloccare i denari dell'*escrow account*. È da segnalare la lettera del 10 agosto 2011, a firma Adoke Bello, anche questa una memoria difensiva di Malabu, di Etete, di due o tre pagine, che viene indirizzata alla banca JP Morgan in risposta di una richiesta della banca che è della stessa data, cioè Adoke Bello riceve... no, anzi, attenzione. La banca scrive al Ministro delle Finanze, perché probabilmente è colui che aveva dato le disposizioni, perché era colui che era fra i soggetti abilitati nell'*escrow*. Risponde Adoke Bello, a una lettera indirizzata al Ministro delle Finanze risponde Adoke Bello, e risponde *ad horas*. Ricevuta questa lettera della JP Morgan il 10 agosto, risposta 10 agosto. Tre o quattro pagine. Ecco, certo che questi comportamenti, messi in correlazione, questi comportamenti documentati, comportamenti che hanno una prova documentale, che vengono riscontrati da lettere e da e-mail, messi in correlazione con i pagamenti che comunque vengono fino a ottobre 2013, chiedo scusa, sul conto in contanti o comunque provenienti da *bureau de change*, direi che costituiscono una serie di indizi molto seri. Ho detto che l'Attorney General ha preso in mano la situazione. In effetti è così. Abbiamo visto da quell'e-mail, che vi ho ricordato poco fa, che tiene i rapporti col Presidente, perché per risolvere le questioni NNPC c'è stato un okay del Presidente e dell'Attorney General, richiesto da Etete. Ma anche la Ministra Diezani, che pure firma l'accordo, che era, per la verità, un po' scomparsa, perché la figura dell'Attorney General è abbastanza ingombrante, la Diezani firma la lettera 11 maggio 2011, indirizzata alle società petrolifere, dove per evitare equivoci, laddove ce ne fosse bisogno, conferma che l'OPL 245 sarà governato esclusivamente da un PSA, e conferma ancora una volta l'applicabilità dei termini fiscali a questo PSA, quelli vigenti. Ecco dunque che anche la Ministra del Petrolio non perde occasione per far valere il suo intervento. Un tema che mi sono posto è quello delle premesse che ci sono su questo *resolution agreement*. Nel *resolution agreement* si dà atto di tutta una serie di cause che erano pendenti e che con questo *resolution agreement*, o meglio con i tre documenti contestualmente firmati, vengono definite. Ora, una domanda che si può legittimamente porre è se i Giudici che hanno definito queste controversie abbiano avuto visione, abbiano valutato la transazione. Cioè se queste anomalie che io vi ho segnalato siano state oggetto di valutazione. A parte che per potere dare una valutazione su un testo come questo bisogna avere un bagaglio di conoscenze che noi abbiamo, ma che un terzo difficilmente può avere. Però in ogni caso, e vi indicherò... vi risparmio la lettura di tutti questi documenti, ma ve li indicherò, diciamo che le cause sono indicate nelle

premesse del *resolution agreement*, quattro cause sostanzialmente. Le prime tre sono sostanzialmente definite con un unico provvedimento, è un provvedimento della Corte, che però come... che è allegato alla consulenza... forse non c'è l'atto ma c'è un provvedimento conseguente, la consulenza del CT Odita. In sostanza però il Giudice di questa transazione, così come, del resto, avviene anche nel nostro ordinamento, il Giudice a cui viene comunicata dalle parti una transazione, neanche si produce la transazione. Cioè si prende atto della volontà delle parti. Questo avviene... quindi una mancata valutazione da parte del Giudice, e anche per queste tre cause, che si risolvono con un provvedimento. Questo lo dice, per la verità, anche il consulente tecnico Odita, che all'udienza del 15 maggio 2019 dice che il Tribunale prende atto che c'era l'accordo tra le parti. Quindi cominciamo col dire che queste cause si risolvono senza una valutazione, perché non c'è motivo il Giudice vada a ingerire sulla volontà di due parti in un giudizio civile. Alla stessa conclusione io sono giunto, credo motivatamente, leggendo i documenti relativi alla definizione dell'arbitrato ICSID. Ecco, lì con il provvedimento che definisce questo arbitrato, il Tribunale arbitrale si riferisce a un articolo del regolamento ICSID, che è un articolo che anche qui prevede che il Giudice arbitrale, l'arbitro, prenda atto della volontà delle parti. E del resto, ripeto, anche questa è una cosa assolutamente logica, è normale. Due parti attivano un arbitrato, due o più parti lo interrompono, non c'è motivo che il Giudice, un arbitro in questo caso, vada a sindacare in merito di un accordo. Ora vorrei passare a... sono, diciamo, a buon punto, Presidente, confido di terminare nella mattinata, questa la mia previsione. Dicevo, adesso vorrei, seppur velocemente, perché sono temi che ha trattato il Pubblico Ministero, se ben ricordo. La consapevolezza dei manager di Eni e Shell di pagare i Pubblici Ufficiali. Io traggio questa consapevolezza dalle e-mail di Shell. Il compendio di e-mail RDS, credo dimostri con la massima chiarezza, che Shell e Eni conoscono bene i rapporti tra Etete, il Presidente, la Ministra del Petrolio e l'Attorney General, e conoscano perfettamente le ragioni che inducono queste persone a supportare le richieste di Etete. Ci sono le e-mail RDS 405, Etete può avere il 100 per cento perché il Presidente è al top. Forse le ho già citate. 409, Etete sta facendo lobbying. 574, si parla dei vantaggi personali che ricercano Diezani e il Presidente. 596, la famosa e-mail $X+SB+Y=Z$, accettabile per i giocatori di Abuja. RDS 597, gli appetiti di Abuja per il denaro... sintetizzo il contenuto di e-mail, che conoscete bene, e che trovate, ma ve le indicherò più precisamente. Il Pubblico Ministero forse ne ha indicate molte altre, e io mi riporto a questa indicazione, inutile aggravare questo mio intervento con questi dati documentali. Ora però mi sono confrontato con una versione potenzialmente alternativa che tenta di dare di queste e-mail, o di molte di queste e-mail, oggettivamente assai

compromettenti, apertamente compromettenti, però, dicevo, è una versione alternativa che la Difesa di Shell ha tentato di introdurre attraverso la testimonianza di Craig. Ecco, il Teste Craig viene esaminato e gli vengono rammostrate, per una sua interpretazione, più che interpretazione diciamo per un suo commento, rispetto a molte di queste e-mail. Però io credo che questo tentativo di trovare una versione alternativa, è importante la versione alternativa se la si trova e se tiene, se regge a un ragionamento logico. È molto importante, processualmente lo sappiamo. Questo tentativo però non credo possa essere considerato come un... di effetto soddisfacente. Perché dico questo? Perché a prescindere dal valore che può avere una dichiarazione di un Teste, è un Teste che, lo vediamo nelle e-mail, è un Teste interessato, non è uno che passa di lì, non è un Teste indifferente. È un Teste che molte e-mail le ha scritte, le ha ricevute. È un Teste che fa parte di un gruppo di lavoro importante all'interno di Shell. Ecco, ma a parte il valore che possono avere delle dichiarazioni che fa Craig su queste e-mail, ma non mi sembra che le sue risposte abbiano un valore logico pari a quello che si può evincere dal significato piano di queste e-mail che il Pubblico Ministero ha già segnalato. Ho segnato qualche punto della trascrizione dell'udienza dell'11 settembre 2019. Craig dice a pagina 11 che la *due diligence* non dimostrava che Etete fosse azionista di Malabu, che vi fossero problemi fra Etete e il suo passato di Pubblico Ufficiale; interpreta la locuzione "*black channel*" come una comunicazione informale, più costruttiva. A pagina 20 gli appetiti per denaro a breve termine, la interpretazione che ne dà è che il Presidente vuole una chiusura rapida del *deal* per proventi che arriveranno a Malabu e i contributi politici che affluiranno di conseguenza. Il ragionamento mi sembra un po' articolato, un po' poco lineare. L'e-mail $X+SB+Y=Z$ è accettata dal governo perché il governo doveva apparire equo. Questo dice Craig interpretando quella e-mail. Io non credo che questo tipo di spiegazione sia una spiegazione logica che ha un valore alternativo di grado tale da poter superare una prova logica indiziaria, che secondo me è assolutamente convergente in senso opposto, cioè per la consapevolezza piena di Pubblici Ufficiali che devono essere retribuiti. Ma del resto un lettore corretto, un lettore un po' più disincantato, ancorché consulente tecnico di parte. Il consulente Moyer, consulente di Shell, ammette, a contestazione del Pubblico Ministero, che gli legge una e-mail in controesame, ammette che quello che emerge è che Diezani sta cercando di lavorare sui margini per conto suo e del capo. Il consulente Moyer ammette che quella è un'e-mail significativa in termini di *red flag* rispetto al suo punto di vista della sua consulenza. Quindi io credo che questa ricerca di una interpretazione alternativa diversa da quella che appare unica dalla convergenza di plurimi e gravi indizi precisi, ripeto concordanti fra loro, non abbia sortito un effetto tale da poter

essere messa sullo stesso piano. Restano da segnalare varie altre anomalie di questa operazione, che credo abbiano comunque un valore indiziario, sempre in senso univoco rispetto alla consapevolezza delle compagnie di pagare i Pubblici Ufficiali, che hanno posto in essere comportamenti direttamente utili al conseguimento di clausole contrattuali estremamente favorevoli. Tutti sanno che Malabu è Etete, questa è una cosa che viene... emerge chiaramente dalle carte. E qualche Teste ogni tanto prova a sostenere il contrario, ma, voglio dire, credo che trattare per mesi, per anni, con Etete e poi continuare a trattare con un cambio di abito la dica lunga. E un'altra cosa che trovo quasi una forzatura, e se vogliamo forse è solo formale, ma esprime lo sforzo di trovare una veste diversa a una stessa situazione storica, e che nelle... si dice nel *resolution agreement* che le compagnie pagano il governo affinché il governo sistemi i *claims* e gli *issues*. Mi pare che questi sono i termini usati nel testo inglese. Ma a dire il vero delle premesse, le uniche cause che c'erano pendenti erano cause che avevano attivati Shell, SNUD. Quindi queste controverse che si dovevano sistemare, pagava chi doveva ritirare la causa. È assai anomalo, è assai significativo, l'e-mail, sempre nel compendio RDS, in cui Shell segnala i problemi sul pagamento che non è andato a buon fine alla Banca Svizzera Italiana, e uomini di Shell dicono che Eni sa ma finge di non sapere. Anche questo è un tema di rilievo, è stato contestato al Pubblico Ministero, c'è però l'e-mail di Shell. La peculiarità della posizione di Falcioni. Falcioni è un uomo di riferimento di Eni in Nigeria, e abbiamo qui anche la singolare testimonianza di Piotti all'udienza del 30 ottobre 2019, che parla di questa operazione da un miliardo come se fosse una cosa da nulla. Abbiamo le dichiarazioni di Bayo Ojo, che sono francamente poco credibili. Davvero anomali sono i rapporti di Eni con Obi ed Etete, la Teste Ranco, lo rammento ancora una volta, segnala queste grandi anomalie. Ancora è anomalo il comportamento tenuto nei confronti di Zingales e di Litvack. Una cosa mi colpisce, mi ha colpito e credo sia opportuno segnalare. A dibattimento c'è stata la ritrattazione di Agaev. La credibilità di quanto lui sostiene a dibattimento, secondo me, è pari a zero. Il nostro sistema processuale fa sì che le contestazioni che gli sono state rivolte al Pubblico Ministero rispetto alle dichiarazioni rese in indagini valgano solo contro di lui ai sensi dell'articolo 503. Ma io credo che valga per tutti l'inattendibilità di quello che lui dice a dibattimento, di quello che lui ha detto in aula, lo abbiamo visto, è un uomo assai esperto, è un uomo che ha un curriculum di estremo rispetto, e vuole farci credere di essere stato intimorito e di essersi sbagliato. Lui è stato intimorito dall'FBI, è stato intimorito dal Pubblico Ministero, e fa marcia indietro davanti a voi. È un uomo diplomatico, probabilmente, secondo quello che si legge dalla corrispondenza di Colegate e Copleston, probabilmente in qualche modo collegato ai servizi segreti. Ecco,

questa persona sentita due volte dice una cosa, poi viene qui e dice sono stato intimorito dal Pubblico Ministero. Ecco, credo che questo sia un tema importante su cui riflettere, un tema importante da valutare. Tirando un po' le fila di questo discorso, io credo che Eni e Shell e le persone che hanno agito in questa trattativa, in questo affare, che risultano dalla corrispondenza e-mail, erano consapevolmente... erano pienamente consapevoli del fatto che per ottenere questi vantaggi, soprattutto mi riferisco alle clausole favorevolissime, annientando gli organi tecnici, stavano pagando Etete ma sapevano perfettamente che i denari sarebbero andati anche ai Pubblici Ufficiali che Etete doveva pagare. Nell'*escrow account 2*, diciamo così, quello su cui Eni paga quella grossa somma di *consideration*, Eni si disinteressa o forse finge di disinteressarsi rispetto al destinatario dei fondi, al reale destinatario dei fondi, per una cifra così importante, dove una qualsiasi società apre cento... accende cento fari, Eni si gira dall'altra parte, finge di non occuparsi della questione. Abbiamo visto c'è l'e-mail che però... di Shell, che però dice "lo sanno che c'è un problema". Ecco, questo dà la misura di come ci sia una perfetta consapevolezza che quel denaro avrà una destinazione rispetto ai Pubblici Ufficiali che hanno ottenuto questi... hanno fatto ottenere questi vantaggi. Ora la domanda è: è legittimo pagare un soggetto interposto sapendo bene che il denaro verrà versato a pagamento di tangenti per avere ottenuto favori illeciti? Non è sufficiente mascherarsi, pagare su un *escrow* formalmente intestato al governo, e girarsi dall'altra parte. Ben sapendo che fino a ieri la trattativa la si faceva con Etete. Ben sapendo quali erano i rapporti di Etete con queste persone. Ben sapendo che queste persone battono cassa. E allora io credo che in una situazione normale le compagnie petrolifere avrebbero potuto o dovuto chiedere una riassegnazione della licenza. C'erano tutti gli estremi, e c'erano tutti gli estremi per cui il Ministro del Petrolio avrebbe potuto o dovuto revocare la licenza a Malabu per la inoperatività, per il mancato pagamento del bonus. Stiamo parlando di elementi previsti dalla legge, dal Petroleum Act, e dalle linee guida DPR, stiamo parlando di elementi importanti perché la scadenza del pagamento del *signature bonus*, i consulenti tecnici hanno sottolineato come non fosse assolutamente dirimente questo punto e che fosse capitato che il pagamento avvenisse in ritardo. Ma è anche vero che non si perde il diritto, il governo non perde il diritto alla revoca. E ricordiamo l'attenzione e la velocità con cui l'Attorney General sottolinea, nelle lettere del 2010, che Malabu aveva non il breve termine che aveva dato per errore il Ministro del Petrolio per il pagamento del *signature bonus*, ma aveva un anno, come stabilito nel *settlement* del 2006. Quindi il tema del termine con cui pagare c'era, e prima del 2006, è dal 1998 che Etete non paga, se non quei due milioni, di cui poi chiede comunque che vengano ricompresi nella

consideration finale. E quindi in questa situazione la strada corretta era quella di una riassegnazione, di una richiesta da parte delle compagnie petrolifere di riassegnazione, e c'erano tutti gli elementi per una revoca da parte del Ministro. Sto arrivando alla conclusione, Presidente, Giudici, perdonatemi. Credo quindi che questi elementi, e quelli che ha ampiamente segnalato il Pubblico Ministero, siano tutti elementi che convergano indiscutibilmente, e senza una possibile prova logica alternativa, convergono decisamente, al di là di ogni ragionevole dubbio, verso una piena responsabilità e verso la piena integrazione della fattispecie di reato così come contestata. Da questa affermazione di responsabilità discende, e vengo brevemente alla parte specifica sul danno, discende un danno per la parte che rappresento, per la Repubblica Federale della Nigeria. Abbiamo dato una prova di esistenza del danno, in questo processo. Poi vediamo la quantificazione, che non è, naturalmente, semplice. Ma la prova dell'esistenza del danno c'è. La mancanza di gara, potere discrezionale immotivato, la mancanza di gara ha privato la Nigeria di una offerta competitiva sul *signature bonus*, che è la parte che incassa il paese, e quindi dalla possibilità di spuntare un *signature bonus* maggiore. Ricorda ancora, l'ho già detto ma questo è un momento in cui devo ricordarlo, la gara del 2001 aveva fatto fare un balzo importantissimo, perché passiamo dai 20 milioni precedenti ai 2010, che offre nel 2001 SNUD, e si aggiudica, in competizione con altre compagnie: Eni, Chevron, credo c'erano altre grandi compagnie internazionali. Si aggiudica questo nel 2001, quindi 10 anni prima dei fatti di causa odierni, e ben prima che fossero fatte, come ho detto, le importanti scoperte sui campi che poi vengono segnalati anche nelle consulenze tecniche, come campi di assoluta rilevanza. Ecco, abbiamo in atti, lo abbiamo prodotto in allegato alla consulenza tecnica della Parte Civile, sono gli allegati 71 e 72 credo del secondo report di mister Rogers, abbiamo documentazione che attesta che nel 2006, in Angola, Eni paga la somma di 900 milioni di *signature bonus* per un campo petrolifero. 900 milioni nel 2006. In Nigeria, anche questo è documentato, nel 2015 la Chevron paga circa 478 milioni di *signature bonus*. Stiamo parlando di cifre ben superiori, a quelle che invece senza gara vengono mantenute a un livello del 2001. Il danno è di tipo patrimoniale e non patrimoniale. Il danno patrimoniale ha una composizione come danno emergente, e mi riferisco, come ho detto adesso, al *signature bonus* che non è stato incassato, e che un'asta competitiva avrebbe certamente maggiorato, e anche un lucro cessante. È anche un lucro cessante per i minori incassi che il governo, o direttamente o più comunemente attraverso la NNPC, ottengono con la usuale PSC. Nel report 2011 allegato, mi sembra, alla consulenza Moyer, sì, allegato 16 di, credo, consulenza Moyer, è un documento di Shell, 2011, si dà atto che questi tipi di campi solitamente vengono gestiti in PSC con la

NNPC. Lo si dice nel report della società. Questo è un unicum. Ecco, quindi la differenza tra il PSC e la licenza *sol risk* è determinante: da un lato, e lo dicono i consulenti di tutte le parti, viene in sostanza il profit oil per il governo. Abbiamo visto che viene meno anche un bagaglio conoscitivo per il governo. Dice un consulente, purtroppo non ricordo se è il consulente del Pubblico Ministero o chi altri, ve lo preciserò per iscritto, vado adesso a memoria, dice che è importante anche perché è, un rapporto PSC, vincolato a determinazioni della stessa NNPC e del DPR, mentre il PSA gestito dalle (inc.) compagnie privatamente è del tutto autonomo. Ora, la consulenza di mister Rogers, la prima consulenza, paragrafo 4.7.1. ha illustrato le differenze in una tabellina, le differenze tra il PSC 2003, il PSC 2005, perché nel frattempo rispetto alle condizioni 2003 era intervenuto un modello di PSC nel 2005, al quale eventualmente si sarebbe dovuto fare riferimento, condizioni 2005 che erano migliorative per il governo, per la nazione. Dicevo, Rogers al paragrafo 4.7.1. illustra in una tabella, da un punto di vista patrimoniale, la tabella 10 pagina 55, il valore dell'*asset* per il *contractor* e per il concessionario NNPC. Ed è importante sottolineare come questa valutazione che fa Rogers è la stessa valutazione che andiamo a trovare tra *contractor* e concessionario nel report di Shell, RDS 592, fatto ai tempi della valutazione. Ancora, il consulente tecnico della Parte Civile al paragrafo 4.12 dà conto anche di un lavoro tecnico fatto dalla società RDC, di cui allega l'elaborato. Ora in questo elaborato, che non mi pare abbia avuto contraddittorio o contraddizione da parte degli altri consulenti tecnici che si sono espressi in materia di valore di prezzo, di caratteristiche economiche del bene, ecco, in questo elaborato, richiamato nella nostra consulenza, è fatta una valutazione di quelli che sarebbero stati, con i parametri di produzione indicati e condivisi, direi, da tutti i consulenti, quelli che sarebbero stati i maggiori profitti per la Nigeria col PSC modello 2003, cioè adottato nel 2003, e il PSC modello 2005. Ecco, stiamo parlando di cifre importantissime, rispettivamente 4.5 miliardi e 5.9 miliardi, di differenza di redditività per la Nigeria di questi campi, tra l'adozione di un PSC col *profit oil* e senza. Il danno quindi è enorme, non soltanto sotto il profilo del danno emergente del *signature bonus*, ma anche sotto il profilo del lucro cessante. Però è un lucro cessante che viene conseguito dalle... viene per converso, le compagnie acquisiscono il diritto alla gestione in quel modo per i prossimi 30 anni, perché ricordo ancora, come potete leggere nel testo del *resolution agreement*, viene regolamentato non soltanto l'OPL ma anche il successivo OML, che pure ha una sua regolamentazione specifica nel Petroleum Act. In questa situazione però, dopo aver detto che un danno c'è ed è stato provato, devo anche dire che non posso che chiedere una condanna generica al risarcimento del danno. Cioè è un danno che va calcolato con parametri che questa sede non può valutare, non è

questa la sede in cui si può quantificare un danno di questo tipo, così complesso. E quindi, ripeto, la mia è una richiesta innanzitutto di risarcimento del danno ex articolo... di condanna generica al risarcimento del danno ex articolo 539 del codice di procedura. Ecco, però io posso e desidero avanzare al Tribunale sin d'ora una richiesta di provvisoria esecutiva ai sensi dell'articolo 539 comma secondo del codice. Perché comunque gli elementi che ci sono in atti, e anche le consulenze tecniche con gli allegati che segnalavo, danno conto dei parametri per cui è già stata raggiunta una prova. La somma di oltre un miliardo, 1,092 miliardi e 400, di dollari che Eni e Shell pagano quale prezzo per ottenere queste condizioni di estremo favore, per il lungo periodo indicato, a condizioni già contrattualizzati per OPL e OML, è certamente una somma che le stesse società considerano come compresa e recuperata nel momento in cui acquisiscono quel diritto. Le compagnie certo non pagano un prezzo per rimmetterci. Il loro profitto illecito, con il conseguente danno per la federazione... per la Repubblica Federale della Nigeria, è certamente superiore a quanto spendono. In altre parole intendo dire che il *resolution agreement*, così come strutturato nel 2011, consente loro i maggiori profitti e le migliori condizioni di concessione possibile, così che la somma in questione, questo 1,092 miliardi, è compensata ampiamente dal valore della licenza che hanno ottenuto. E quindi io credo si possa commisurare questa provvisoria a questa cifra. La condanna generica e la somma a titolo di provvisoria è, naturalmente, come evidenzierò nelle conclusioni scritte, dev'essere pronunciata in solido fra gli Imputati e i responsabili civili. C'è un tema che magari svilupperò meglio anche per iscritto, relativo alla confisca. Il Pubblico Ministero ha chiesto la confisca, io mi associo a questa richiesta, perché anche qui la confisca è stata richiesta ai sensi dell'articolo 322 ter che al comma 2 ultima parte prevede in caso di impossibilità di identificazione del profitto, lo equipara al prezzo della corruzione. Mi associo a questa richiesta del... è stata *in primis* avanzata dal Pubblico Ministero, perché come credo, se ricordo bene, ha il Pubblico Ministero stesso detto all'udienza del 20 giugno 2018, secondo le norme internazionali, e cito la convenzione Nazioni Unite, che è ratificata dall'Italia con la legge 116 del 2019, si prevede la possibilità di una condivisione del profitto confiscato fra... questo tipo di reati, attraverso accordi fra governi naturalmente, fra Stato vittima e Stato che ha sequestrato. Naturalmente tutto ciò senza che questa richiesta possa costituire una duplicazione rispetto alla richiesta principale che è per il risarcimento del danno. Io, signori Giudici, ho terminato il mio intervento, rassegnò le conclusioni scritte che darei per lette, sono in questo senso, e la nota spese per l'attività prestata. Vi ringrazio per l'attenzione.

Il Tribunale rinvia il procedimento all'udienza del 21 settembre 2020.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 12.30.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da VERBATIM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 94.753

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce

Signed by FAVARA CLAUDIO
14.09.2020 08:37:41 CEST